SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1732)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

(DARIDA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1986

Ammissione di diritto alle quotazioni di borsa delle obbligazioni emesse dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e dall'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che il ricorso al mercato del risparmio privato da parte degli enti di gestione delle partecipazioni statali, per il reperimento di capitali a mezzo di emissioni obbligazionarie, è divenuto nel tempo sempre più frequente anche in conseguenza dei numerosi provvedimenti legislativi adottati *ad hoc*.

L'orientamento in tal senso assunto dal Governo e dal Parlamento induce pertanto a favorire quanto più possibile il positivo esito di tali operazioni, in particolare rendendo agevole la quotazione in borsa delle obbligazioni emesse dagli enti, previo opportuno snellimento delle procedure oggi previste.

La particolare natura degli enti di gestione, quali soggetti pubblici economici, consente infatti di poter svincolare gli enti stessi dall'adempimento delle formalità disposte a carico dei soggetti di diritto privato per la quotazione in borsa dei titoli dagli stessi emessi, tenuto anche conto che per l'ENI, l'EFIM e l'EAGC le modalità di emissione delle rispettive obbligazioni già devono di volta in volta essere approvate, ai sensi della legislazione vigente, con decreto interministeriale del tesoro e delle partecipazioni statali (rispettivamente, legge n. 136 del 1953, articolo 8; legge n. 1176 del 1964, articolo 3; legge n. 1330 del 1961, articolo 7).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

Tale regime, d'altra parte, è già vigente per l'IRI, il cui statuto all'articolo 4, ultimo comma, recita testualmente, per le obbligazioni emesse dall'istituto: « Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni ». Analogamente dispone l'articolo 9, primo comma, della legge n. 136 del 1953 istitutiva dell'ENI.

Sussiste, pertanto, una oggettiva esigenza di armonizzazione della disciplina circa l'ammissione di diritto alle quotazioni di borsa anche per gli altri due enti di gestione, EFIM ed EAGC, esigenza che rende altresì opportuna l'estensione anche a questi ultimi — così come in atto per l'IRI e per l'ENI — della possibilità di inserire le obbligazioni emesse dagli enti stessi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, nonchè di contemplare la loro utilizzazione come depositi cauzionali presso la pubblica Amministrazione.

Considerato, quindi, che l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, ottavo comma — come novellato dall'articolo 20 della legge 4 giugno 1985, n. 281 — nel disciplinare la quotazione di diritto dei titoli ha posto a fondamento della stessa una specifica previsione legislativa, è stato predisposto l'allegato disegno di legge, che si compone di due articoli.

Il primo disciplina, nei termini sopra esposti, l'estensione anche alle obbligazioni emesse dall'EFIM e dall'EAGC dello speciale regime già vigente per quelle dell'IRI e dell'ENI.

Il secondo dispone la deroga alla *vacatio legis* in considerazione delle oggettive caratteristiche di urgenza che il provvedimento riveste per il conseguimento dei fini che dallo stesso sono attesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le obbligazioni emesse dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-EFIM e dall'Ente autonomo di gestione per il cinema-EAGC sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.